



FONDAZIONE
EDMUND MACH



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI
CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm.: INTEGRAZIONI E MODIFICHE**

Il giorno 31 ottobre 2023 in San Michele all'Adige (TN)

TRA

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane,
Gabriele Fauri

FIRMATO IN ORIGINALE

E

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

FLC - CGIL rappresentata da Raffaele Meo FIRMATO IN ORIGINALE

CISL - Scuola rappresentata da Marco Bolner FIRMATO IN ORIGINALE

UIL - Scuola rappresentata da Pietro Di Fiore e Monica Motter FIRMATO IN ORIGINALE

e per le **RSA**

CGIL rappresentata da Andrea Segnana FIRMATO IN ORIGINALE

UIL - Scuola rappresentata da Stefano Eccel e Flora Leonardelli FIRMATO IN ORIGINALE

Le parti, come sopra indicate,

Premesso che:

con il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 21 dicembre 2018, è stata introdotta la nuova figura del docente tecnico pratico di cui all'art. 19 bis;

che tale nuova figura era stata introdotta in relazione alla necessità di coprire attività del Centro Istruzione e Formazione da svolgersi necessariamente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o comunque collaterali alla attività di docenza frontale nonché al contestuale prospettato venir meno delle cattedre di docenza tecnico pratiche come fino ad allora in essere con correlato venir meno della possibilità di conseguire le relative abilitazioni all'insegnamento;

che nei successivi sviluppi si sono invece mantenute le docenze come precedentemente in essere con conseguente riattivazione delle relative abilitazioni;

ritenuto quindi di ricondurre gli insegnanti tecnico/pratici di cui all'art. 19 bis ai docenti a tutti gli effetti ma contestualmente di garantire le attività collaterali alla didattica, fattore che distingue in particolare il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente **“ACCORDO STRALCIO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm.” del 21 dicembre 2018, come modificato con l’Accordo stralcio per la parte economica di data 18 maggio 2023**

Art. 1

Al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 21 dicembre 2018 e ss.mm., come aggiornato con l’Accordo stralcio di data 18 maggio 2023, dopo l’art. 20 bis viene inserito il seguente articolo 20 ter:

“Art. 20 ter

Attività durante la sospensione estiva dell’attività didattica

1. Al fine di garantire la prosecuzione o l’attuazione delle attività previste nel piano dell’offerta formativa e comunque deliberate dal Collegio Docenti, non comprese nel normale orario di lavoro, al personale docente può essere richiesta la disponibilità, durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, allo svolgimento di attività aggiuntive.
2. Le attività di cui al comma 1 vengono individuate in modo puntuale con deliberazione del Collegio Docenti entro il mese di novembre. La disponibilità dei docenti è individuata possibilmente entro il mese di febbraio, salvo particolari esigenze.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte:
 - a. in sede;
 - b. sul territorio provinciale e nazionale;
 - c. all’estero.
4. Le attività in sede vengono retribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
5. Ai docenti individuati per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 3 viene attribuita l’indennità prevista dall’art. 92 del CCPL personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso di attività svolta all’estero tale indennità è maggiorata del 30%.
6. In luogo dell’indennità di cui al comma 5, su richiesta del docente le ore di attività sono riconosciute in tutto o in parte nell’anno scolastico in corso o successivo nell’ambito del contingente delle ore di cui all’art. 18, comma 4.
7. Resta fermo il diritto al rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio e trasporto) purché debitamente documentate secondo quanto previsto dalla C.9 Procedura (già Regolamento B.8) trasferte per il personale della Fondazione Edmund Mach, adottata con deliberazione del CdA nella seduta di data 02/05/2013.
8. Nel caso di non sufficiente disponibilità di personale docente per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il dirigente, nel limite massimo per ciascun docente di 15 giorni ad anno scolastico, può procedere ad individuare il personale tenuto allo svolgimento delle stesse considerando le competenze specifiche e il principio della rotazione.”

Art. 2

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 è abrogato l’art 19 bis del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il Personale Docente del Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14 e ss. mm. del 21 dicembre 2018. Con medesima decorrenza i docenti tecnico-pratici già assunti in applicazione dell’art. 19 bis rientrano nei docenti a tutti gli effetti.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 alla rubrica dell’art. 19 del contratto di cui al comma 1 sono soppresse le parole *“già assunti alla data di sottoscrizione del presente contratto”*.
3. L’art. 20 ter trova applicazione con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024.

NOTA A VERBALE

Allegato all' "ACCORDO STRALCIO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e ss. mm." del 21 dicembre 2018, come modificato con l'Accordo stralcio per la parte economica di data 18 maggio 2023"

In relazione alla sottoscrizione dell'Accordo stralcio concernente le attività durante la sospensione estiva dell'attività didattica e l'abrogazione dell'art 19 bis,

le sottoscritte OO.SS. e la parte datoriale FEM si impegnano, entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, a valutare l'impatto del medesimo Accordo e a valutare la revisione dei compensi alla luce dei nuovi contratti e dei nuovi indirizzi assunti dalla Provincia autonoma di Trento.

Per le OO.SS.

FLC - CGIL rappresentata da Raffaele Meo FIRMATO IN ORIGINALE

CISL - Scuola rappresentata da Marco Bolner FIRMATO IN ORIGINALE

UIL - Scuola rappresentata da Pietro Di Fiore e Monica Motter FIRMATO IN ORIGINALE

e per le **RSA**

CGIL rappresentata da Andrea Segnana FIRMATO IN ORIGINALE

UIL - Scuola rappresentata da Stefano Eccel e Flora Leonardelli FIRMATO IN ORIGINALE

Per la parte datoriale

Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, Gabriele Fauri FIRMATO IN ORIGINALE